



COMUNE DI AUSTIS

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE AI DIPENDENTI DEL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD APPALTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 COSI' COME MODIFICATO E INTEGRATO DALL'ARTICOLO 76 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 56 DEL 19 APRILE 2017.

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 34 DEL 23/04/2018**

APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 34 N DATA 23 APRILE 2018.

ART. 1

- 1) Il fondo è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera, lavoro, servizio o fornitura di **importo superiore**, rispettivamente ad € **10.000,00 per lavori e servizi** e ad € **20.000,00 per forniture**.
- 2) **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce **fondo incentivante** ed è ripartito tra il personale **dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento**.
- 3) **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce **fondo per l'innovazione** ed è **destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016** così come riportati al successivo articolo quattro.
- 4) Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da corrispondere.

ART. 2

- 1) **Il 20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- 2) Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori
- 3) Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti di cui al presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 3

Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente art. 1 comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI E OPERE: PARI COMPLESSIVAMENTE AL 100%

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	38%
RESPONSABILE PROGRAMMA TRIENNALE	4%
REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'	8%
VERIFICA PROGETTO PRELIMINARE	4%
VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	10%
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI	8%
DIRETTORE DEI LAVORI	14%
COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUTIVA	10%
COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO STATICO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	4%

PER SERVIZI E FORNITURE: PARI COMPLESSIVAMENTE AL 100%

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	35%
RESPONSABILE ANALISI E FABBISOGNI E PROGRAMMA TRIENNALE	7%
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI E ACQUISTI CON MEPA O SIMILI	22%
DIREZIONE E ESECUZIONE DEL CONTRATTO	22%
COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUTIVA	10%
VERIFICA DI CONFORMITA'	4%

ART. 4

- 1) I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica di cui all'articolo 3, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
- 2) I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui all'articolo 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
- 3) Ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **30%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta ad responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
- 4) L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività di cui all'art. 3, detratta della quota assegnata ai collaboratori.
- 5) Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
- 6)
- 7) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

ART. 5

- 1) La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento, in conformità agli atti di costituzione dei gruppi, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
- 2) La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico competente che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
- 3) La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale.
- 4) Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
- 5) La liquidazione potrà avvenire come acconti durante l'esecuzione dei lavori e delle forniture e dei servizi e a saldo a fine lavori e/o alla conclusione delle forniture e dei servizi e

comunque una volta all'anno nel mese di novembre, salvo che sia diversamente disposto o dalla natura del finanziamento o dall'ente finanziatore dell'intervento.

ART. 6

- 1) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - B) Incremento dei tempi di esecuzione;
- 2) La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 2) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
- 3) Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
- 4) La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale

dovuto t = termine

contrattuale r = ritardo

colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

- 5) Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato; ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

ARTICOLO 7

In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale.

ARTICOLO 8

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 9

- 1) Il presente regolamento consta di **NUMERO NOVE ARTICOLI**, ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
- 2) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle attività svolte dopo il 19.04.2017 data di entrata in vigore del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- 3) Alla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento.